

Roberto **GAROFOLI** - Ettore **BATTELLI** - Maria **IANNONE**

CODICE CIVILE

ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

**TOMO II
PARTE IV**

- Codice civile
(Libri IV - VI, artt. 1987 - 2969)
- Disposizioni attuative c.c.

XVIII EDIZIONE

**I CODICI SUPERIORI
2025-2026**


**Neldiritto
Editore**

la relativa documentazione (anche in foglio separato, purché "allegato" al verbale, in modo da farne parte integrante, e cioè richiamato ovvero allo stesso materialmente unito), la delibera è annullabile. ■ *Cass.*, 12 gennaio 2017, n. 603

La **clausola statutaria** di una società per azioni che richieda una maggioranza rafforzata per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie è posta a tutela delle minoranze, ed è finalizzata a garantire alle stesse un potere di interdizione allo scopo di conservare i rapporti di forza esistenti all'interno della società. Pertanto, un'interpretazione di tale clausola che ne consenta la modifica con una maggioranza più limitata appare intrinsecamente contraddittoria, alla luce del criterio di buona fede e sulla base del rilievo della comune intenzione delle parti, conducendo all'annullamento della relativa delibera. ■ *Cass.*, 14 marzo 2016, n. 4967

La **deliberazione assembleare di una società per azioni, di cui si assuma la non corretta modalità di computo delle maggioranze all'uopo occorrenti ai fini del quorum**

deliberativo, è meramente annullabile e non inesistente; infatti, la sua difformità al modello legale, già nel contesto normativo anteriore alla riforma societaria di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ne lascia permanere i lineamenti essenziali, trattandosi di una decisione assunta dai soci con la proclamazione del risultato ed è un atto giuridico certamente venuto ad esistenza, laddove la conseguenza dell'inesistenza sarebbe contraria alle fondamentali esigenze di certezza e di affidamento che ispirano (ed ispiravano anche nel regime anteriore alla riforma societaria) la disciplina degli art. 2377 ss. c.c. ■ *Cass.*, 20 gennaio 2011, n. 1361

V. art. 2377 c.c. art. 2368 c.c.

■ 1.1. Regole ermeneutiche.

Le determinazioni assunte dall'assemblea dei soci in costanza di svolgimento del rapporto associativo soggiacciono, ai fini dell'interpretazione del loro contenuto, alle regole ermeneutiche dettate per i contratti. ■ *Cass.*, 10 gennaio 2018, n. 375

Art. 2369 Seconda convocazione e convocazioni successive

Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l'approvazione di talune deliberazioni⁽²⁾

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata⁽³⁾, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di⁽⁴⁾ più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione⁽⁷⁾ e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351⁽⁵⁾.

Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l'intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6.

⁽²⁾ Comma modificato dall'art. 1 d.lgs. 18 giugno 2012, n. 91. Il testo recitava: «Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Lo statuto delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma, nonché dall'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo». Tale modifica si applica, ai sensi dell'art. 5 dello stesso d.lgs., alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013. Il comma era stato sostituito dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 e, precedentemente recitava: «Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata».

⁽³⁾ Le parole «dai soci partecipanti» sono state soppresse dall'art. 1, co. 4, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27. Per la deroga alle disposizioni del presente comma sino alla data del 30 giugno 2021, V. l'art. 44, co. 1 e 2, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in l. 11 settembre 2020, n. 120, con entrata in vigore il 15 settembre 2020.

⁽⁴⁾ Le parole «tanti soci che rappresentino» sono state soppresse dall'art. 1, co. 4, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27.

⁽⁵⁾ Le parole «e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351» sono state sostituite alle parole «e l'emissione di azioni privilegiate» dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 51n) d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

⁽⁶⁾ Ai sensi dell'art. 1, co. 4, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, le parole: «con la presenza di tanti soci che rappresentino» sono state sostituite dalle parole: «quando è rappresentato» e dopo le parole: «quota di capitale più elevata» sono state aggiunte le parole: «, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea». Per la non applicazione, sino alla data del 30 aprile 2021, della maggioranza rafforzata di cui al presente comma, V. l'art. 44, co. 1 e 2, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, in vigore dal 17 luglio 2020, convertito con modifiche in l. 11 settembre 2020, n. 120, con entrata in vigore il 15 settembre 2020.

⁽⁷⁾ Al quinto comma, le parole «il trasferimento della sede sociale all'estero» sono state soppresse dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.lgs. 19 giugno 2025, n. 88 (entrata in vigore dell'8 luglio 2025).

SOMMARIO ■ 1. Profili generali

■ 1. Profili generali

La trasformazione di una società di capitali in società di persone può essere deliberata dall'assemblea con la maggioranza qualificata di cui all'art. 2369, comma 4, c.c. (che, con riferimento alle società per azioni, richiede, in via generale, anche in seconda convocazione, per le deliberazioni concernenti, tra l'altro, la trasformazione della società, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale), salva la facoltà del socio dissenziente di recedere dalla società. L'esercizio di tale diritto è assoggettato ad un breve termine di decadenza, che l'art. 2437, comma 2, c.c.

fissa in tre giorni dalla chiusura dell'adunanza ove il socio dissenziente abbia partecipato alla stessa, e di quindici giorni dalla iscrizione della delibera nel registro delle imprese in caso contrario. In tale seconda ipotesi, peraltro, la eventuale comunicazione della delibera di trasformazione al socio non intervenuto, determinando la piena conoscenza dell'atto di cui si tratta, fa decorrere il termine per l'esercizio del diritto di recesso, indipendentemente dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. ■ *Cass.*, 27 maggio 1999, n. 5173

Art. 2370 Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto ⁽¹⁾ (2)

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

⁽¹⁾ Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il citato articolo 1 è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153.

⁽²⁾ Articolo sostituito dall'art. 1, co. 5, del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27. Il testo precedente recitava: «Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni non festivi e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti. Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario di cui al comma precedente. Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea».

SOMMARIO ■ 1. Diritto di intervento, informazione e voto.

■ 1. Diritto di intervento, informazione e voto.

Nella società per azioni quotata in borsa, i cui titoli azionari siano stati immessi nel sistema di deposito accentrato, il diritto del socio di intervenire e votare in assemblea non presuppone in via assoluta il deposito presso la sede sociale, nei cinque giorni precedenti l'adunanza, della certificazione del depositario recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile, essendo sufficiente, qualora non vi sia

una diversa disposizione statutaria, che tale certificazione sia esibita dall'interessato in assemblea, ancorché essa si tenga in seconda convocazione, poiché la ratio dell'onere di preventivo deposito cartolare sancito dall'art. 2370 c.c. e dall'art. 4 della legge n. 1745 del 1962 per assicurare alla società un tempo sufficiente alla verifica dei titoli di partecipazione non si estende alle azioni 'dematerializzate', per le quali la verifica è affidata al depositario certificante ex art. 85 del d.lgs. n. 58 del 1998. ■ *Cass.*, 12 dicembre 2012, n. 22763

Art. 2371 Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio [2375] ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il citato articolo 1 è stato corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2003, n. 153.

SOMMARIO ■ 1. Nomina e poteri del presidente.

■ 1. Nomina e poteri del presidente.

In tema di ordinamento professionale forense, il legale che ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova, ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 1, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, in una situazione di in-

compatibilità con l'esercizio della professione forense (esercizio del commercio in nome altrui), qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza, ed a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali; pertanto, tale situazione di incompatibilità non ricorre quando il professionista, pur rivestendo la qualità di presidente del consiglio di amministra-

- motivo, c.c. 1345, par. 4.4. (2024) (2025)
 - nel testamento, c.c. 634, 647
 - nella condizione, c.c. 1354
 - nella donazione, c.c. 788, 794
 - oggetto delle deliberazioni nella spa c.c. 2379
- IMMAGINE**
- abuso, c.c. 10
 - diritto di cronaca, c.c. 10-11
 - nozione di, c.c. 10
 - pubblicazione, c.c. 10
 - risarcimento del danno, c.c. 10
- IMMISSIONI**
NORME COSTITUZIONALI E SOVRANAZIONALI
- Cost., 2, 9, 32
 - CEDU, 8
- CODICE CIVILE
- acustiche, c.c. 844
 - condanna della Pubblica Amministrazione, c.c. 844
 - contratto di locazione, c.c. 1571
 - di travi e catene nel muro comune, c.c. 884
 - discrezionalità del giudice, c.c. 844 (2025)
 - esigenze della produzione e ragioni della proprietà (bilanciamento), c.c. 844, (2024)
 - fumo o calore, nel fondo vicino, c.c. 844
 - lecite e illecite, c.c. 844 (2025)
 - mezzi di prova, c.c. 844
 - nel fondo altrui, c.c. 844
 - normale tollerabilità (superamento della), c.c. 844
 - nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, c.c. 50, 52-57, 64
 - tutela risarcitoria, c.c. 844
- IMMOBILI (BENI)**
- dei comuni e delle province, c.c. 824
 - demanio pubblico, c.c. 822 ss. (2025)
 - di interesse storico, archeologico, artistico, c.c. 822
 - profili tributari, c.c. 839 (2025)
 - distinzione
 - dei beni, c.c. 812
 - dei diritti, c.c. 813
 - edifici di culto, c.c. 831
 - non divisibili, c.c. 720
 - patrimonio dello Stato, c.c. 826
 - pertinenze, c.c. 817-819
 - requisizione, c.c. 835
 - rovina e difetti, c.c. 1669, par. 1 (2024)
 - su cui può iscriversi ipoteca giudiziale, c.c. 2828
 - trascrizione degli atti relativi a, c.c. 2643 ss.
 - vacanti, c.c. 827
- IMMUNITÀ**
- dei componenti del governo, Cost. 96
 - dei consiglieri regionali, Cost. 122
 - dei deputati e senatori, Cost. 68
 - del Presidente della Repubblica, Cost. 90
- IMPEDIMENTI**
- al matrimonio, c.c. 84-92
 - conosciuti dall'ufficiale di stato civile, c.c. 136
 - dell'agente, c.c. 1747
 - nel trasporto, c.c. 1686
 - noti a uno dei coniugi, c.c. 139
- IMPIEGO**
- pubblico impiego privatizzato
 - c.c. 2094
 - c.c. 2103
- IMPIGNORABILITÀ**
- convenzione della rendita vitalizia, c.c. 1881
 - dei beni del demanio pubblico, c.c. 823
 - dei fondi speciali per la previdenza e l'assistenza dei prestatori di lavoro, c.c. 2117
 - del fondo patrimoniale, c.c. 1619
 - dell'usufrutto legale, c.c. 326
- IMPORTANZA**
- dell'inadempimento, c.c. 1455
- IMPOSSIBILITÀ**
- della condizione, c.c. 1354
 - della prestazione per causa non imputabile nella disciplina
 - dell'inadempimento delle obbligazioni, c.c. 1218
 - onere probatorio, c.c. 1256
 - originaria dell'oggetto del contratto, c.c. 1346, par. 1.2. (2025), 1347
 - parziale, c.c. 1464
 - sopravvenuta della prestazione e mora, c.c. 1207, 1221, 2379
 - come causa di estinzione dell'obbligazione, c.c. 1256, par. 1 (2025), 1259
 - nei contratti con prestazioni corrispettive c.c. 1463-1466
 - nei contratti plurilaterali, c.c. 1466
 - nel contratto d'opera, c.c. 2228
 - nel legato, c.c. 673
 - nelle obbligazioni alternative, c.c. 1288
 - sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera, c.c. 2228
 - sopravvenuta di entrambe le prestazioni, c.c. 1290
 - totale, c.c. 1463
- IMPOSTE E TASSE**
- nell'anticresi, c.c. 1961
 - nell'enfiteusi, c.c. 964
 - nell'usufrutto, c.c. 1008, 1009
- IMPOTENZA**
- causa di disconoscimento di paternità, c.c. 235
 - causa di nullità del matrimonio, c.c. 122
- IMPRENDITORE**
- agricolo, c.c. 2135, par. 4 (2024)
 - professionale itinerante, c.c. 2135, par. 9 (2025)
 - collaboratori, c.c. 2094, 2095
 - condizioni per l'esercizio dell'impresa, c.c. 2084
 - conseguenze dell'inosservanza degli obblighi, c.c. 2088-2092 att. c.c. 85-94
 - direzione e gerarchia, c.c. 2086
 - indirizzo della produzione, c.c. 2085
 - morte o incapacità, c.c. 1330
 - nozione, c.c. 2082
 - civilistica e tributaria, c.c. 2082, par. 4.2 (2024)
 - obbligo di tutela delle condizioni di lavoro, c.c. 2087
 - piccolo imprenditore, c.c. 2083, 2202, 2214, 2221
 - c.c. 2083
 - responsabilità, c.c. 2088
 - soggetto a registrazione, c.c. 2195-2199
- IMPRESA**
- agricola, c.c. 2135-2140
 - commerciale, c.c. 2195, par.1 (2025)
 - commessi, c.c. 2210-2213
 - insolvenza, c.c. 2221
 - obbligo di registrazione, c.c. 2195-2202
 - procuratori, c.c. 2209
 - rappresentanza, institori, c.c. 2203-2208
 - registro, c.c. 2188-2194
 - scritture contabili, c.c. 2214, 2220
 - cooperativa
 - controlli dell'autorità governativa, c.c. 2545 *quaterdecies* ss.
 - costituzione, c.c. 2521 ss.
 - denominazione sociale, c.c. 2515
 - disposizioni generali, c.c. 2511-2517
 - enti mutualistici, c.c. 2517
 - leggi speciali, c.c. 2520
 - modificazioni dell'atto costitutivo, c.c. 2545 *octies*.
 - norme applicabili, c.c. 2519
 - organi sociali, c.c. 2538 ss.
 - quote ed azioni, c.c. 2525 ss.
 - direzione, c.c. 2086
 - familiare, c.c. 230 *bis*, 230 *ter*
 - c.c. 230 *bis*
- IMPRESCRITTIBILITÀ**
- dei diritti indisponibili, c.c. 2934
 - dell'azione
 - di contestazione e di reclamo di legittimità c.c. 234, 248, 249
 - di divisione, c.c. 713
 - di impugnativa del riconoscimento, c.c. 263
 - di rivendicazione della proprietà, c.c. 948
 - per la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, c.c. 270
 - dell'eccezione di annullabilità del contratto, c.c. 1442
 - della petizione di eredità, c.c. 533
 - di nullità
 - del contratto, c.c. 1422
 - dell'adozione, c.c. 293